

PRIVACY E FAX INDESIDERATI: IL GARANTE IMPONE IL BLOCCO DEL TRATTAMENTO

Con newsletter n. 285 del 31 gennaio 2007, l'Autorità Garante per la tutela dei dati personali ha

vietato l'uso delle proprie banche dati ad un consorzio che pubblicizzava via fax servizi e iniziative rivolti a studi di consulenza per il settore del trasporto senza il consenso dei destinatari.

Già nei mesi scorsi, in questa rivista [1], si è affrontato un problema analogo, a proposito del provvedimento del 20 aprile 2006 [2], con il quale si ribadiva che l'invio di e-mail pubblicitarie è governato dalla regola dell'opt in.

L'invio di informazioni pubblicitarie, infatti, attraverso la posta elettronica, può avvenire soltanto previo consenso del destinatario. Tale regola è stata prevista, nell'ordinamento giuridico italiano, dapprima nel 2003, con il D.lgs. n. 70 [3] e successivamente confermata dal d.lgs. 196/03 [4].

Al consorzio interessato dalla pronuncia in commento era stato più volte lamentato, da alcuni studi di consulenza, l'invio di numerosi fax indesiderati con contestuale richiesta di cessazione. Nonostante le ripetute lamentele, gli interessati suddetti continuavano a ricevere comunicazioni commerciali indesiderate in spregio

alla regola del preventivo consenso. Per il protrarsi di tale situazione, la segnalazione al "Garante per la tutela dei dati personali" è divenuta tappa obbligata.

Nel pronunciare il provvedimento di blocco del trattamento, il Garante ha ribadito i principi, ai quali attenersi per un corretto uso dei dati personali nel settore del marketing telefonico. La regola da seguire, come per l'ipotesi di invio di e-mail pubblicitarie, è, pertanto, la seguente:

- è possibile inviare fax o fare telefonate per effettuare ricerche di mercato, promozioni o comunicazioni commerciali, vendite dirette, pubblicità o altro materiale di carattere commerciale solo dopo aver ottenuto il preventivo e esplicito consenso del destinatario.

A nulla vale affermare che l'indirizzo del destinatario è stato ricavato da un elenco cosiddetto pubblico o viene reperito in Internet. Tali forme di pubblicazione giustificano la conoscenza del dato ma non autorizzano a qualunque trattamento. Il trattamento dei dati personali deve essere sempre giustificato da idonea e pertinente finalità e, nei casi previsti dalla legge, dalla relativa autorizzazione espressa da parte del soggetto interessato.

La pubblicazione dei dati personali in elenchi, alla portata di tutti, non equivale, pertanto, alla manifestazione di consenso per l'invio del materiale pubblicitario.

Il blocco dei dati è certamente un provvedimento forte e capace di pregiudicare l'attività commerciale del Titolare, ma in casi come quello esaminato è una tappa obbligata.

[1] DEV in DirIcTo "Invio di e-mail pubblicitarie non sollecitate", in DEV Gruppo Editoriale Infomedia - n. 144, ottobre 2006. p. 39;

[2] Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento del 20 aprile 2006, Bollettino del n. 71/aprile 2006, doc. web n. 1289884, reperibile all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1289884>.

[3] D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, n. 87, S.O..

[4] D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186.